

**LAVORO E PREVIDENZA**

---

***Trasferte e trasfertismo: nuove conferme dalla Corte di Cassazione***

di Luca Vannoni

Tra i **poteri organizzativi** e direttivi del datore di lavoro rientra la possibilità di destinare il proprio dipendente **a svolgere la prestazione di lavoro in un luogo temporaneamente diverso rispetto** a quello ordinario, così come definito al momento dell'assunzione o nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.

Tale spostamento **viene definito come trasferta**. In assenza di una norma specifica, la regolamentazione dell'istituto è delineata, nei suoi aspetti sostanziali, dalla giurisprudenza sulla base dei principi generali del rapporto di lavoro previsti dal codice civile, dalla contrattazione collettiva, per quanto attiene il trattamento economico, e dal Tuir, art. 51, co. 5, relativamente al trattamento fiscale (che esplica i suoi effetti anche in materia contributiva, stante l'armonizzazione delle basi imponibili). Quando la trasferta è abituale e **strutturalmente connessa alla prestazione di lavoro** si entra nel **concetto di trasfertismo**: in questo caso, il lavoratore non ha una sede di lavoro fissa e predeterminata, in quanto è **obbligato a continui spostamenti all'interno dell'area di lavoro individuata contrattualmente**. Rispetto alla trasferta, al trasfertista si applica, per quanto riguarda la disciplina fiscale, **il co. 6 dell'art. 51 del Tuir**, disciplina che prevede **una parziale imponibilità delle indennità da trasfertista (50%)**.

Sulla **distinzione** tra trasferta e trasfertismo, ai fini del diverso trattamento fiscale, a partire dalla **circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 326/97**, si è sviluppato un orientamento che individuava come discriminante tra le due diverse discipline un aspetto secondario legato al relativo **trattamento economico**, più che alla variabilità strutturale del luogo di lavoro: il regime del trasfertismo veniva ritenuto applicabile in caso di **specifica indennità** riconosciuta per tutti i giorni retribuiti, **"senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta"**. In virtù di tale interpretazione, il regime fiscale della trasferta, in luogo di quello da trasfertista, era frutto di una scelta discrezionale del datore di lavoro.

A partire dal 2012 si è sviluppato un **orientamento giurisprudenziale** che di fatto ha spiazzato il precedente orientamento di prassi: l'applicazione del regime da trasfertista è necessaria nel momento in cui la prestazione di lavoro si caratterizza da una **variabilità strutturale**, come nel caso di installatori del settore metalmeccanico e di operai edili addetti a cantieri vari.

**La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 17 febbraio 2016, n. 3066, conferma tale interpretazione.**

A seguito di un **verbale INPS**, relativo a prestazioni svolte da installatori e gestite come trasferte, la Suprema Corte ha ricordato come le **concrete caratteristiche della prestazione**, resa in luoghi sempre variabili e diversi, **determinano il regime fiscale applicabile**, a nulla rilevando le modalità di corresponsione degli emolumenti, atteso che il carattere di continuità della loro erogazione non è di per sé decisivo.

Di conseguenza, **viene data continuità all'orientamento secondo cui gli emolumenti erogati ai trasfertisti** concorrono a formare reddito, assoggettabile a contribuzione previdenziale, nella misura del 50% del loro ammontare (come previsto dall'art. 51, co. 6, Tuir).

La retribuzione imponibile comprende **integralmente** quanto corrisposto ai c.d. "**trasfertisti**", in quanto correlato alla causa tipica e normale del rapporto. Per costoro non deve parlarsi propriamente di indennità di trasferta (cui, invece, si riferisce il co. 5 del cit. art. 51 Tuir), bensì di **retribuzione per le attività lavorative che comportino un continuo movimento del dipendente per raggiungere** - con mezzi di solito messi a disposizione dal datore di lavoro - **località diverse**, determinabili sulla base delle opere da eseguire.

**Pertanto, ai trasfertisti non possono essere riconosciuti, né indennità di trasferte (es. indennità fino a 46,48 €), né rimborsi spese esenti (es. rimborsi vitto/alloggio/spese di viaggio), in quanto, come detto, opera l'imponibilità al 50% prevista dall'art. 51, co. 6, Tuir.**